

VERBALE DI ACCORDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
--

Il giorno 16/05/2005, in Padova

fra

la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.,

e

- gli organismi sindacali aziendali delle OO.SS. DIRCREDITO-FD, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL. C.A.

premesso che

- la materia della previdenza complementare del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. in servizio alla data del 31.12.1990 risulta disciplinata dallo Statuto della Cassa di Previdenza approvato con referendum del 12/11/1998 (con le modifiche agli artt. 6,24 e 27 approvate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con delibera del 21/9/2000) e dall'allegato C "finanziamento della sezione a contribuzione definita" all'Accordo aziendale 12.10.1998;
- con l'accordo sottoscritto in data 25.3.1999 è stata istituita una forma di previdenza complementare a contribuzione definita per il Personale assunto successivamente l'1.1.1991. Detta disciplina è stata quindi modificata con l'accordo del 12.12.2002 (in forza del quale il contributo aziendale per il Personale assunto successivamente al 27.4.1993 è stato incrementato al 3%) nonché con l'accordo del 28.5.2003 (con il quale sono state disciplinate anche in tema di previdenza complementare le ricadute sul Personale derivanti dall'operazione di fusione per incorporazione della ex Banca Agricola di Cerea nella Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.),
- il d.lgs. n. 47/2000 ha riformato la disciplina fiscale della previdenza complementare introducendo modifiche anche in materia di deducibilità dei contributi versati a favore di forme pensionistiche complementari;

le Parti convergono quanto segue:

Art.1 - Contribuzione dei lavoratori iscritti

Il secondo comma dell'articolo unico, dell'allegato "C" all'accordo del 12.10.1998 è modificato come segue:

"Ferma restando la contribuzione minima del 0,612%, l'iscritto ha facoltà di modificare la propria contribuzione indicando misure percentuali rappresentate da numeri interi dall'1 al 14 %, con esclusione delle frazioni decimali."

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.P.A.

DIRCREDITO-FD

FALCRI Cariparo

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UIL C.A.

La lettera b) dell'art.3 dell'accordo 25.3.1999 è modificata come segue:

"Un contributo a carico del lavoratore fissato in misura minima dell'2% della retribuzione complessiva assunta a base per la determinazione del TFR incrementabile sino alla misura massima del 14%.

E' data facoltà di variare tale contributo indicando misure percentuali rappresentate da numeri interi (dal 2 al 14 %), con esclusione delle frazioni decimali"

Decorrenza: 1 luglio 2005.

Art.2 – Versamento del trattamento di fine rapporto

All'allegato "C" all'accordo del 12.10.1998 è aggiunto il seguente comma:

"Le quote di "TFR" di cui all'art. 22 dello statuto della Cassa di Previdenza sono conferite dalla "Cassa di Risparmio" mensilmente."

Il terzo comma dell'art.3 dell'accordo 25.3.1999 è così modificato:

"Le quote di T.F.R. sono conferite dalla Cassa mensilmente. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il conferimento ha luogo di norma, salvo casi particolari, entro il penultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro medesimo"

Decorrenza: 1 giugno 2005 (con versamento delle quote arretrate mensili da 1 gennaio 2005)

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.P.A.

DIRCREDITO-FD

FALCRI Cariparo

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UIL C.A.

Dichiarazione dell'Azienda

La Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. si impegna a portare a conoscenza di tutti gli iscritti ai regimi di previdenza complementare le innovazioni introdotte con il presente accordo.

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.P.A.